

AVV. RAFFAELE CIRILLO CON PATROCINIO IN CASSAZIONE PIAZZA XXIV MAGGIO, N. 26 84122 SALERNO TEL. 089.0977585 – FAX 089.9430803 avvraffaelecirillo@pec.ordineforense.salerno.it	AVV. LUIGI MONTELLA CON PATROCINIO IN CASSAZIONE VIA FUCILARI, N. 9 84014 NOCERA INFERIORE (SA) TEL. E FAX 0815177723 l.montella67@avvocatinocera-pec.it
---	--

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Per: Manfredonia Vittorio, nato a Ottaviano (NA) il 31 marzo 1978, residente a Sarno (SA) via Ingegno n. 30 (C.F. MNFVTR78C31G190P), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, come da mandato allegato su foglio separato ed inserito nella busta del processo civile telematico, dall'**Avv. Raffaele Cirillo** del Foro di Salerno (C.F. CRLRFL76A15H703G) con studio sito in Salerno, alla Piazza XXIV Maggio n. 26, e dall'**Avv. Luigi Montella** del Foro di Nocera Inferiore (C.F. MNTLGU67A16F912G) con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Fucilari n. 9, tutti elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: avvraffaelecirillo@pec.ordineforense.salerno.it e l.montella67@avvocatinocera-pec.it; altresì, i predetti difensori dichiarano di avvalersi del diritto di ricevere le comunicazioni in corso di causa presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: avvraffaelecirillo@pec.ordineforense.salerno.it e l.montella67@avvocatinocera-pec.it ovvero presso l'utenza fax 089.9430803.

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, pec indice IPA:urp@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma via Frangipane n. 41, pec indice IPA: drla@postacert.istruzione.it



Ufficio Ambito Territoriale di Roma (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma via Frangipane n. 41, pec indice IPA: usprm@postacert.istruzione.it

Istituto Comprensivo Claudio Abbado (C.F. 97712900584), in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma via Monte Zebio n. 35, pec indice IPA: rmic8gw005@pec.istruzione.it (*Istituto Capofila*)

Direzione Didattica Statale Ciampino II (C.F. 82009360585), in persona del Dirigente p.t., con sede a Ciampino (RM) via Bologna n. 3, pec indice IPA: rmee22100r@pec.istruzione.it (*Istituto che ha validato il punteggio*)

tutti domiciliati, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con sede in Roma via dei Portoghesi n. 12, pec indice ReGIndE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché contro

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia della Provincia di Roma, valide per gli anni scolastici 2021/24 come personale ATA e, comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che per l'effetto della rideterminazione del punteggio in graduatoria del ricorrente, sarebbero pregiudicati in termini di posizione in graduatoria, per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

*

ELEMENTI DI FATTO

01) Il sig. Manfredonia Vittorio in data 25 luglio 1997 (cfr. [all. n. 01](#)) ha conseguito il Diploma di Maturità d'arte applicata, presso l'Istituto d'arte di Torre Annunziata (NA).

02) Il sig. Manfredonia Vittorio (*residente nella zona di Sarno (SA) colpita dall'alluvione del 1998*) dal 3 agosto 1998 al 2 giugno 1999, ha svolto il servizio militare, come da foglio di congedo illimitato rilasciato dal Comune di Sarno (SA) in data 3 giugno 1999 (cfr. [all. n. 02](#)).



03) In data 23 aprile 2021 il sig. Manfredonia Vittorio ha presentato, ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (cfr. [all. n. 11](#)) e della nota ministeriale n. 9256 del 18 marzo 2021 (cfr. [all. n. 12](#)), tramite la piattaforma telematica, **all'Ufficio Scolastico territoriale della Provincia di Roma** (Istituzione Scolastica di destinazione e trattamento della domanda RMIC8GW005 – I.C. Claudio Abbado) **la domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA** - profilo di assistente amministrativo, profilo di collaboratore scolastico, e profilo di assistente tecnico - valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. domanda [all. n. 03](#)).

04) Nella predetta domanda di aggiornamento del 23 aprile 2021 è stato trascritto (cfr. [all. n. 03](#)), come già fatto nelle domande degli anni precedenti (cfr. all.ti n.ri [04](#) e [05](#)), **che era stato assolto l'obbligo di leva**, con conseguente valutazione ai fini del punteggio.

05) In seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA III fascia, della Provincia di Roma, del 31 agosto 2021 (cfr. [all. n. 06](#)), valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, al sig. Manfredonia Vittorio è stato attribuito il seguente punteggio:

- **collaboratore scolastico (CS) totale 13,10** (cfr. [all. n. 07](#))
(punteggio triennio 0,63, punteggio titolo di accesso 8,17, punteggio titoli 1,30, punteggio titoli di servizio 3,00)
- **assistente amministrativo (AA) totale 12,50** (cfr. [all. n. 08](#))
(punteggio triennio 0,63, punteggio titolo di accesso 8,17, punteggio titoli 3,10, punteggio titoli di servizio 0,60)
- **assistente tecnico (AT) totale 10,00** (cfr. [all. n. 09](#))
(punteggio triennio 0,63, punteggio titolo di accesso 8,17, punteggio titoli 0,60, punteggio titoli di servizio 0,60)

06) Con decreto n. 1425 prot. 9703/U del 15 ottobre 2021 il M.I.U.R., Ufficio Scolastico per il Lazio, Direzione Didattica Statale “Ciampino II”, ha proceduto alla **validazione dei punteggi** sopra indicati del ricorrente (cfr. [all. n. 10](#)).

07) **Nell'assegnazione del punteggio complessivo per ogni singolo profilo, sussiste per il ricorrente l'errata valutazione del punteggio relativo allo svolgimento del servizio militare determinato in punti 0,60** (cfr. all.ti n.ri [07,08](#) e [09](#)).

08) Con comunicazione pec, inoltrata in data 9 giugno 2023, il ricorrente ha chiesto l'attribuzione del punteggio corretto: al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, all'Ufficio Ambito Territoriale di



Roma, all'Istituto Comprensivo Claudio Abbado, alla Direzione Didattica Statale Ciampino II (cfr. [all. n. 13](#)).

09) Il ricorrente non ha ottenuto alcun riscontro, e si vede costretto ad agire dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, competente per territorio e per materia.

10) Al ricorrente - nelle predette graduatorie del personale ATA III fascia, Provincia di Roma, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 - deve essere attribuito il seguente punteggio corretto:

- **collaboratore scolastico (CS) totale 18,50** anziché 13,10;
(punti 6 meno 0,60 riconosciuti=5,40+13,10)
- **assistente amministrativo (AA) totale 17,90** anziché 12,50;
(punti 6 meno 0,60 riconosciuti=5,40+12,50)
- **assistente tecnico (AT) totale 15,40** anziché 10,00
(punti 6 meno 0,60 riconosciuti=5,40+10,00).

*

ELEMENTI DI DIRITTO

A) Illegittimità del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 e degli atti conseguenti.

Il sig. Manfredonia Vittorio ha diritto al riconoscimento nelle tre graduatorie all'integrale punteggio relativo al servizio prestato durante il periodo di leva.

Invero, il punteggio attribuito al sig. Manfredonia Vittorio non tiene conto dell'intero punteggio spettante per l'espletamento del servizio militare di leva (cfr. [all. n. 02](#)) **svolto dopo il conseguimento del diploma** (cfr. [all. n. 01](#)) in quanto è stato attribuito soltanto il punteggio di 0,60 come previsto erroneamente dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 e dalla nota ministeriale n. 9256 del 18 marzo 2021 **di cui si chiedono la disapplicazione.**

Il predetto D.M. n. 50/2021, all'allegato A, lettera A - avente ad oggetto: "*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.*" - prevede che:

"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.



È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”

All'allegato A/1 relativo al profilo di assistente amministrativo, nell'allegato A/2 relativo al profilo di assistente tecnico, e nell'allegato A/5 relativo al profilo di collaboratore scolastico, delle tabelle di valutazione dei titoli del cit. D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti identificati dalla lettera B, Titoli di servizio, **vengono attribuiti 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,50**; mentre, vengono attribuiti soltanto 0,60 punti per ciascun anno per il “*Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici*” (cfr. [all. n. 11](#)).

Pertanto, è evidente che **il decreto ministeriale n. 50/2021, e gli atti conseguenti, sono palesemente illegittimi**, in quanto emanati in violazione di legge; invero:

- l'art. 62 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (*Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato*) prevede che: “*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.- L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente*”;
- l'art. 20 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986 (*Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata*) ha disposto che il servizio di leva, reso dal 30 gennaio 1987 fosse valutato come servizio anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio;
- l'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*) statuisce che: “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”;



- il Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell'ordinamento militare) all'art. 2050, stabilisce al comma 1, che: *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* ed al comma 2, che: *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Alla luce di quanto sopra riportato, è evidente che - a differenza di quanto indicato nel D.M. n. 50/2021 - per l'attribuzione dei 6 punti è sufficiente che lo svolgimento del servizio militare di leva all'epoca obbligatorio, sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alla graduatoria.

Nel caso di specie, il sig. Manfredonia Vittorio ha diritto all'integrazione dei punteggi nelle graduatorie (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico – cfr. all.ti n.ri [07](#), [08](#) e [09](#)) del personale ATA III Fascia 2021/2024, Provincia di Roma, in quanto in data 25 luglio 1997 (cfr. [all. n. 01](#)) ha conseguito il Diploma di Maturità d'arte applicata, presso l'Istituto d'arte di Torre Annunziata (NA); e successivamente ha svolto il servizio militare, come da foglio di congedo illimitato rilasciato dal Comune di Sarno (SA) in data 3 giugno 1999 (cfr. [all. n. 02](#)).

*

B) Decisioni del Consiglio di Stato

In materia, **il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1720 del 10 marzo 2022**, ha statuito quanto segue:

“A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050,



che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7383 del 23 agosto 2022, ha evidenziato che:

“Se in questo caso si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e non di meno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.”.

Infine, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 266 del 9 gennaio 2023, ha precisato ulteriormente che:

“È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).”.

*



C) Precedenti Giurisprudenziali di legittimità e di merito

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza del 2 marzo 2020 n. 5679, ha evidenziato quanto segue:

“secondo il Decreto Legislativo n. 197 del 1994, articolo 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti"; il Decreto Legislativo n. 66 del 2000, articolo 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal Decreto Ministeriale n. 44 del 2001, articolo 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; tale interpretazione non e' corretta; non e' in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'articolo 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; e' infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'articolo 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la



portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'articolo 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; e' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050, si coordina e non contrasta con l'articolo 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 2050, comma 1 cit.);”.

Successivamente, anche l’ordinanza della Suprema Corte del 29 dicembre 2021 n. 41894 ha confermato quanto sopra indicato.

Nel merito, la Corte di Appello di Roma, con Sentenza n. 1350/2020, ha statuito che devono essere disapplicate le disposizioni che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. n. 297/1994, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie.

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con Sentenza R.G.L. n. 935/2022, in riferimento ai decreti impugnati in tale sede, ha statuito quanto segue:

“I decreti ministeriali n. 50 del 3/3/2021 e n. 9256 del 18/3/2021, nella parte in cui prevedono che il servizio militare sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limitano la portata applicativa della norma di rango



primario sopra richiamata. ... A ciò si aggiunga che le disposizioni dei decreti ministeriali appaiono porsi in contrasto anche con l'art. 52 della Cost. secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.... Considerato che il servizio di leva è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio e la norma si applica, pertanto, anche al ricorrente”.

Il Tribunale di Cosenza, con Sentenza n. 395 dell'8 marzo 2023, ha evidenziato che:

“La valicabilità del servizio militare è, pertanto, subordinata alla circostanza che esso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile allo svolgimento dell'attività e tale condizione è stata documentata ... Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti sei per il servizio militare svolto ...”.

Il Tribunale di Benevento, con Sentenza n. 283/2023 del 17 marzo 2023, ha ulteriormente osservato che:

“... nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valicabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso, come si è verificato nella circostanza di specie. Applicando questi principi al caso di specie, si è già visto che il ricorrente ha prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie. E che, a norma dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994: 'Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.'. Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso”.

*

D) Istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il ricorrente evidenzia che in relazione alla notifica ai soggetti contro interessati, mancando nelle graduatorie pubblicate **qualsiasi indicazione** di residenza e gli altri dati identificativi soggettivi, si chiede al Tribunale di Roma, sezione lavoro, di



autorizzare la notifica, ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza **nel sito internet del Ministero dell'Istruzione.**

*

Tanto premesso, il sig. Manfredonia Vittorio, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, salvo eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni della controparte e riservandosi, altresì, ogni diritto, ragione o azione da esercitarsi anche in altro giudizio

CONCLUDE

perché l'adito Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro - *previa fissazione con decreto dell'udienza di discussione della causa con termine per la notifica, ai contro interessati ex art. 151 c.p.c.* - in accoglimento del presente ricorso, **Voglia così provvedere:**

- per tutti i motivi sopra indicati - anche previa disapplicazione del decreti ministeriali n. 50 del 3 marzo 2021 e n. 9256 del 18 marzo 2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, e di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso o conseguente - accertare e dichiarare il diritto del sig. Manfredonia Vittorio all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla domanda, ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, del personale A.T.A. III fascia 2021/2024 Provincia di Roma, nei profili di appartenenza;
- accertare e dichiarare, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il diritto al riconoscimento del punteggio pari a 6,00 punti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del diploma, ovvero in via subordinata il punteggio maggiore a 0,60 valutato di giustizia;
- accertata l'illegittimità dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie del personale ATA III fascia 2021/2024 Provincia di Roma impugnati in tale sede, e delle relative graduatorie nella parte in cui non è stato riconosciuto al ricorrente il maggior punteggio spettante, per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, dichiarare il diritto del sig. Manfredonia Vittorio ad ottenere il corretto riposizionamento nelle graduatorie, con il punteggio di



18,50 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico), di 17,90 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), di 15,40 con riferimento al profilo AT (assistente tecnico), ovvero in via subordinata al punteggio complessivo valutato di giustizia;

- condannare le Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, ad emanare tutti gli atti, provvedimenti, documenti e pubblicazioni, necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, o in via subordinata valutato di giustizia, correggendo, di conseguenza, i punteggi del ricorrente con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico), al profilo AA (assistente Amministrativo), al profilo AT (assistente tecnico), nelle graduatorie 2021/2024 personale ATA III fascia Provincia di Roma, e nelle successive.
- Con vittoria di spese, e competenze di causa, rimborso spese generali, oltre accessori, con attribuzione.

*

In via istruttoria

Il ricorrente si riporta a tutto quanto prodotto e dedotto, nonché alla disciplina, normativa e giurisprudenza richiamata in atti, con espressa riserva di produzione di ulteriore documentazione ove richiesta, anche all'esito della costituzione della controparte.

Se del caso, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., si chiede di ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente e di tutti i provvedimenti, atti, comunicazioni e pubblicazioni, anche su siti *web*, ritenute necessarie per la definizione della controversia.

Ai sensi dell'art. 421 comma 2 c.p.c., disporre anche d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice.

*

Indice documenti

Unitamente al ricorso, alla procura alle liti, all'autocertificazione reddituale, si depositano telematicamente i seguenti documenti:

[01. attestazione diploma del 25.07.1997;](#)

[02. foglio di congedo illimitato del 03.06.1999;](#)



- [03. domanda aggiornamento ATA III Fascia Provincia di Roma n. prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5443301.23-04-2021;](#)
[04. domanda ATA III fascia Provincia di Roma triennio 2014-2017;](#)
[05. domanda aggiornamento ATA III fascia Provincia di Roma triennio 2017-2020;](#)
[06. provv. Ufficio Regionale Scolastico per il Lazio n. 0026788 del 30.08.2021;](#)
[07. graduatoria collaboratore scolastico 2021/2024;](#)
[08. graduatoria assistente amministrativo 2021/2024;](#)
[09. graduatoria assistente tecnico 2021/2024;](#)
[10. validazione punteggi decreto D.S. Ciampino II n. 1425 prot. 9703 U del 15.10.2021;](#)
[11. decreto ministeriale n. 50/2021 con allegati;](#)
[12. nota prot. ministeriale 9256 del 18 marzo 2021;](#)
[13. costituzione in mora del 09.06.2023 con ricevute pec.](#)

*

Il valore complessivo della causa è indeterminabile, e non è dovuto il versamento del contributo unificato come da autocertificazione reddituale allegata.

Salerno/Nocera Inferiore, 7 luglio 2023

f.to digitalmente

Avv. Raffaele Cirillo

Avv. Luigi Montella

